

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia (di seguito: Dipartimento) c.f. 80012000826, rappresentato dal Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento regionale dell'energia, Ing. Antonio Martini, domiciliato per la carica a Palermo in viale Campania n. 36, presso la sede dell'Assessorato;

E

gli Ordini degli Ingegneri delle Province Siciliane, (di seguito, per brevità, denominati anche "Ordini") che intervengono al presente atto nelle persone dei Presidenti:

- Ing. Achille Furioso, nato a Palermo il 03/01/1969 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento;
- Ing. Fabio S. Corvo, nato a Roma il 16/05/1977 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta;
- Ing. Mauro Antonino Scaccianoce, nato a Catania il 08/10/1963 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania;
- Ing. Giuseppe Maria Margiotta, nato a Caltanissetta il 19/01/1953 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Enna;
- Ing. Santi Trovato, nato a Messina il 12/07/1961 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina;
- Ing. Vincenzo Di Dio, nato a Palermo il 03/07/1969 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo;
- Ing. Carmelo Lucifora, nato a Ragusa il 16/07/1975 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ragusa;
- Ing. Guido Monteforte Specchi, nato a Siracusa il 10/08/1952 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa;
- Ing. Giovanni Indelicato, nato a Trapani il 24/02/1952 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani;

in condivisione con l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità *pro tempore*, Prof.ssa Daniela Baglieri;

### Premesso che

- Il punto "4.5 Gestione tecnica delle operazioni" del manuale di attuazione del PO FESR (approvato con delibere di Giunta regionale n. 385 del 22/11/2016 e n. 103 del 06/03/2017, adottato con DDG n. 107/AVD.R.P. del 1/04/2019) stabilisce che "... nel corso dell'attuazione, i beneficiari, nei limiti di quanto previsto dall'Avviso e dal Decreto di Finanziamento, possono presentare richieste di variazione dell'operazione. In sede di rendicontazione sono consentite modificazioni degli importi fra le macro categorie delle voci di spesa nel limite massimo del 20% della voce con importo finanziario minore, a condizione che rimangano inalterati: 1. il totale generale delle spese ammissibili; 2. il corrispondente importo del contributo pubblico richiesto; 3. eventuali limiti massimi delle categorie di spesa sul totale delle spese ammissibili; 4. l'organicità e l'efficacia del progetto di investimento così come presentato, valutato ed inserito in graduatoria utile; 5. il mantenimento dei requisiti che

- hanno generato i punteggi previsti dagli avvisi, sia con riferimento ai criteri di selezione sia ad eventuali elementi premiali; 6. Il rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione; 7. Il rispetto delle vigenti normative inerenti alle variazioni non sostanziali.*”
- Il punto 3 della nota Prot. 6797 del 20/05/2019, del Dipartimento della Programmazione - Prime indicazioni sulla semplificazione e la compatibilità con le procedure già attivate - fornisce indicazioni su alcuni aspetti, quali le variazioni progettuali per i regimi di aiuto che ciascun beneficiario può richiedere. In particolare “Nel caso che la modifica non comporti variazioni tra le voci di spesa nella misura massima del 20% della voce con importo finanziario di entità minore tra quelle oggetto di modifica, è sufficiente la comunicazione all’amministrazione nella relazione conclusiva del progetto nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. non venga aumentato il totale generale delle spese ammissibili; 2. non venga aumentato il corrispondente importo del contributo pubblico richiesto; 3. non siano aumentati i limiti massimi delle categorie di spesa sul totale delle spese ammissibili; 4. l’organicità e l’efficacia del progetto di investimento così come presentato, valutato ed inserito in graduatoria utile; 5. il mantenimento dei requisiti che hanno generato i punteggi previsti dagli avvisi, sia con riferimento ai criteri di selezione sia ad eventuali elementi premiali; 6. Il rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione; 7. Il rispetto delle vigenti normative inerenti alle variazioni non sostanziali. L’amministrazione, in fase di verifica della relazione conclusiva del progetto accerta il rispetto delle condizioni sopra elencate che devono essere esplicitamente ed adeguatamente documentate nella relazione. ...”
  - Il punto “4.5 Gestione tecnica delle operazioni” del manuale di attuazione del PO FESR (approvato con delibere di Giunta regionale n. 385 del 22/11/2016 e n. 103 del 06/03/2017, adottato con DDG n. 107/AVD.R.P. del 1/04/2019) stabilisce che “... In caso di variazioni sostanziali, ovvero quelle con dimensione finanziaria superiore al 20% per singola voce di spesa, è necessaria una formale autorizzazione del CdR, da concedersi dietro presentazione di apposita istanza. Tali istanze devono essere inviate non meno di 180 giorni naturali e consecutivi prima della data prevista per la conclusione dell’investimento. Ricevuta l’istanza da parte del beneficiario, l’UCO, replicando l’iter procedimentale per la valutazione delle proposte (cfr. par. 4.3), verifica la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dall’Avviso e dal Decreto di Finanziamento e, in caso di positiva valutazione, provvede alla comunicazione della loro approvazione. ...”
  - Il punto “4.6.4 Trattamento delle domande di saldo e pagamento del saldo” del manuale di attuazione del PO FESR (approvato con delibere di Giunta regionale n. 385 del 22/11/2016 e n. 103 del 06/03/2017, adottato con DDG n. 107/AVD.R.P. del 1/04/2019) stabilisce che “... In particolare, a conclusione dell’intervento, il beneficiario trasmette, sulla base dei modelli allegati all’Avviso, il rendiconto generale delle spese, corredato della documentazione giustificativa a supporto della spesa e la documentazione attestante la funzionalità dell’operazione, ai fini dell’espletamento delle verifiche previste a chiusura dell’operazione per la determinazione del saldo da erogare da parte della Regione. Prima della liquidazione del saldo, l’UCO effettua le verifiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ... la conclusione dell’operazione ed in particolare la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità della stessa; ...”
  - L’Allegato 2 – Schema tipo di Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di aiuti a titolarità del manuale di attuazione del PO FESR (approvato con delibere di Giunta regionale n. 385 del 22/11/2016 e n. 103 del 06/03/2017, adottato con DDG n. 107/AVD.R.P. del 1/04/2019) prevede come documentazione obbligatoria da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo una “perizia tecnica asseverata in Tribunale, secondo lo

*schema in Allegato 8, redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'intervento; ...”*

- le «linee guida per l'efficace espletamento dei controlli di I livello dei fondi SIE per la programmazione 2014-2020» (versione 1.2) redatte dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, non contengono specifiche indicazioni sull'utilizzo delle valutazioni delle varianti;
- le perizie tecniche, come previsto dal documento EGESIF 14-0012\_02 del 17 settembre 2015, possono, «a patto che il lavoro condotto sia di qualità soddisfacente, giustificare la limitazione delle verifiche a un campione sufficiente tenendo in considerazione i rischi noti, incluso il rischio di mancanza di indipendenza dell'organismo che fornisce la perizia».

### Considerato che

- le strategie regionali per l'attuazione degli interventi pubblici relativi agli investimenti produttivi sono fortemente orientate a semplificare le procedure di attuazione, anche mediante l'accelerazione dell'iter istruttorio, da parte delle strutture regionali e/o degli Organismi Intermedi delle domande di agevolazione e lo snellimento delle procedure di controllo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati;
- i regimi di aiuto alle imprese a valere sul PO FESR 2014/2020 Sicilia necessitano, anche alla luce dell'emergenza economica e sanitaria in atto, di una notevole accelerazione nelle procedure di erogazioni dei contributi ai beneficiari;
- l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, in data 16/11/2021 in audizione alla Commissione parlamentare permanente “Esame delle attività dell'Unione Europea”, ha dato la disponibilità di una fattiva collaborazione ai Dipartimenti Regionali interessati, in modo da accelerare il processo delle verifiche tecniche dei programmi di investimento (adeguatezza della variante proposta dall'impresa e certificazione della pertinenza e congruità della spesa sostenuta) e snellire il processo di valutazione delle varianti attualmente in carico all'amministrazione;
- la Risoluzione n. 4 della Commissione Unione Europea - Semplificazione delle procedure di attuazione delle misure del PO FESR Sicilia 2014/2020 e collaborazione con gli ordini professionali – impegna il Governo della Regione e ciascuno degli assessorati interessati da misure del PO FESR Sicilia 2014/2020 ad avviare un'interlocuzione con gli ordini professionali, **riconosciuti ed oggetto di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia**, al fine di istituire presso ciascun Dipartimento regionale una Long List di professionisti, selezionati e formati ad hoc dagli stessi ordini di appartenenza, per effettuare le necessarie verifiche dei progetti oggetto delle misure del PO FESR Sicilia 2014/2020, sia in fase iniziale, sia in fase di variante, sia in fase finale e, in particolare, in linea con le previsioni delle norme di attuazione, valutare e attestare mediante perizia giurata l'adeguatezza della variante proposta dall'impresa e la sua sostanziale conformità agli obiettivi proposti in sede di domanda e certificare a stato finale, mediante perizia giurata, che la spesa sostenuta sia pertinente, congrua e quindi potenzialmente ammissibile secondo quanto previsto dall'avviso pubblico e successive modifiche ed integrazioni;
- è necessario istituire una Long List di Tecnici Esperti idonei, per esperienza e titoli, ad espletare le verifiche tecniche dei programmi di investimento;
- tale procedura di valutazione delle varianti proposte da un beneficiario, a cura di Tecnici Esperti, è addizionale rispetto a quelle già previste da ogni avviso ed è da considerarsi

facoltativa;

- i singoli Ordini degli Ingegneri delle Province Siciliane hanno la capacità e la struttura organizzativa necessaria ad istituire la citata Long List che sarà messa a disposizione dei beneficiari di aiuti comunitari, attraverso il sito dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, qualora questi ultimi volessero ricorrere alla procedura di valutazione delle varianti e/o certificazione della pertinenza e congruità della spesa sostenuta con l'ausilio del Tecnico Esperto;

Tutto ciò premesso e considerato che

il presente Protocollo definisce i rapporti tra il Dipartimento regionale dell'Energia, nella qualità di AdG delle azioni di competenza del PO FESR 2014/20, e gli Ordini degli Ingegneri delle Province Siciliane secondo le modalità di seguito indicate:

### ART. 1

*(Oggetto e attività)*

Oggetto del presente Protocollo è la creazione e gestione, a cura degli "Ordini", di una Long List di Tecnici Esperti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 4, per l'espletamento delle attività tecniche sui programmi di investimento e dei bandi a valere sia sul PO FESR 14/20 che sugli altri programmi di spesa gestiti dal Dipartimento dell'Energia, coerentemente con le relative procedure.

Gli "Ordini" vigileranno sull'attività dei Tecnici Esperti idonei a svolgere le verifiche tecniche dei programmi di investimento e curerà l'aggiornamento professionale dei professionisti coinvolti.

Le specifiche attività che i Tecnici Esperti dovranno svolgere saranno oggetto di apposita "Circolare Attuativa" emanata dal Dipartimento. Detta Circolare, fornirà anche la modulistica che i Tecnici Esperti dovranno produrre e le dichiarazioni da rendere, coerentemente con il manuale di attuazione.

Gli "Ordini" si impegnano altresì ad adottare procedure preventive di definizione dei compensi professionali, omogenei e congrui, da parte dei Tecnici Esperti che produrranno le perizie tecniche e collaborano con il Dipartimento nella identificazione di un tetto massimo di spesa ammissibile per il lavoro svolto dai Tecnici Esperti.

### ART. 2

*(Impegni reciproci)*

Gli "Ordini" e il Dipartimento, per tutta la durata del Protocollo, dichiarano di essere consapevoli del fatto che il PO FESR Sicilia 2014/20 come gli altri programmi di spesa gestiti potrebbero essere suscettibili di modifiche e riprogrammazioni e, qualora tali modifiche dovessero avere effetto sulle procedure di Valutazione delle varianti, si impegnano ad aggiornare tempestivamente il presente Protocollo.

Gli "Ordini" si impegnano a:

- predisporre il regolamento e il modello di domanda, sentito il Dipartimento, per poter essere iscritti nella Long List dei Tecnici Esperti. Tale Long List sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato a disposizione dei Beneficiari. Viene stabilito il numero massimo di incarichi annui in cinque;
- organizzare un corso di formazione, anche in forma consorziata - con esami abilitanti, della durata di venticinque (25) ore, di cui venti (20) ore di formazione di base e cinque (5) ore

di formazione specifica sulle tematiche di pertinenza del Dipartimento a cura dello stesso per fornire ai professionisti che intendono iscriversi alla Long List e aventi le caratteristiche di idoneità, una formazione comune; gli “*Ordini*” si impegnano ad attivare, entro 60 (sessanta) giorni dalla definizione dei temi del corso di formazione, il piano didattico definito tra gli Ordini degli Ingegneri siciliani ed il Dipartimento;

- valutare le risultanze degli esami abilitanti e procedere con l’iscrizione dei professionisti idonei nella Long List che sarà messa a disposizione dal Dipartimento;
- il corso di formazione avrà cadenza semestrale, se ne avranno fatto richiesta almeno 20 professionisti o, in ogni caso, annuale;
- aggiornare l’elenco dei Tecnici Esperti con cadenza semestrale, nel caso in cui il corso di formazione sia svolto nel periodo considerato di cui al punto precedente, o con cadenza annuale, al fine di integrare la Long List adottata e pubblicata dal Dipartimento;
- presentare al Dipartimento una relazione annuale sullo stato di attuazione delle attività previste dal presente Protocollo d’Intesa, di formazione dei Tecnici Esperti e aggiornamento della long list. La prima relazione sarà fornita entro il 30 gennaio successivo al primo anno di formazione della Long List, le successive entro il 30 gennaio successivo ad ogni anno;
- vigilare sulla permanenza delle condizioni di professionalità, competenza ed affidabilità del professionista, iscritto alla Long List, di cui al successivo art. 4.

Il Dipartimento si impegna a:

- emanare la Circolare attuativa e la relativa modulistica che detta la procedura per le verifiche tecniche, sentiti gli “*Ordini*”, entro e non oltre 60 gg dalla firma del presente protocollo;
- pubblicare, attraverso i propri canali istituzionali, la Long List dei Tecnici Esperti idonei e i successivi aggiornamenti, con cadenza semestrale o annuale;
- concordare con gli “*Ordini*” il piano di formazione per abilitare i professionisti, ai sensi del successivo art. 4, anche rendendo disponibili proprie risorse umane e competenze specifiche.

Le parti concordano che gli adempimenti, di cui al presente Protocollo, vengano eseguiti rispettando i tempi fissati con l’apposita Circolare attuativa di cui all’art. 1.

Le parti si riservano la facoltà di sottoscrivere un eventuale Addendum al presente Protocollo nel caso in cui si rendesse necessario per utilizzare la procedura delle verifiche tecniche da parte dei Tecnici Esperti per nuovi avvisi del Dipartimento, anche a valere su altre fonti finanziarie nazionali e/o comunitarie.

### ART. 3

*(Long List dei professionisti abilitati e delega)*

Gli “*Ordini*” valuteranno le istanze pervenute nei termini del Regolamento e organizzeranno il corso di formazione con esami abilitanti. Dopo l’espletamento del corso di formazione, e precisamente entro 10 giorni dalla chiusura del corso, gli “*Ordini*” procederanno a redigere la lista dei Tecnici e comunicheranno al Dipartimento la Long List dei Tecnici Esperti idonei.

La Long List dovrà contenere, per ogni professionista, i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale), i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica certificata, a cui inviare eventuali comunicazioni.

Gli "Ordini" altresì provvederanno ad aggiornare la Long List secondo quanto stabilito all'articolo 2.

#### **ART. 4**

*(Requisiti del Tecnico Esperto per accedere alla Long list)*

Il Tecnico Esperto dovrà essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di pertinenza.

Il Tecnico Esperto dovrà essere in attività da almeno tre anni.

Il Tecnico Esperto dovrà certificare, ai sensi del D.P.R. 445/00, di possedere esperienza di almeno tre anni nell'ambito della stesura, gestione, valutazione di varianti, certificazione della pertinenza e congruità della spesa sostenuta, di programmi finanziati a valere su risorse comunitarie dirette o indirette. Detta auto-valutazione dovrà contenere specifica indicazione delle attività prestate dal Professionista (Bando e/o Misura finanziata), anno di riferimento, valore complessivo della gestione/rendicontazione e/o perizie rilasciate. Il valore complessivo, di cui sopra, non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 nel triennio solare e precedente alla data di domanda di iscrizione.

In alternativa, il Tecnico Esperto dovrà seguire e superare il corso di formazione di cui all'art. 2.

Il Tecnico Esperto, in relazione ad ogni singolo incarico, dovrà dichiarare la propria indipendenza dall'impresa nei termini contenuti nella Circolare Attuativa.

Il Tecnico Esperto inoltre dovrà essere dotato di adeguata copertura professionale assicurativa.

I Tecnici Esperti, iscritti agli "Ordini", rispondono in proprio dell'operato secondo il Codice Deontologico degli Ingegneri emesso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

#### **ART. 5**

*(Referenti delle parti per l'attuazione del Protocollo)*

Gli "Ordini", al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività oggetto del Protocollo, designano quale interfaccia operativa ed interlocutore unico il proprio Presidente o suo delegato.

Il Dipartimento comunicherà, entro 15 giorni dalla stipula del Protocollo, l'ufficio e i dati relativi al funzionario che assicurerà l'attività di interfaccia operativa con gli "Ordini".

#### **ART. 6**

*(Informativa trattamento dati personali)*

Gli "Ordini" dichiarano di aver adottato, per sé e per i professionisti abilitati proposti per lo svolgimento delle attività, di cui al presente Protocollo, adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del REG.UE 2016/679, e si impegnano ad effettuare tutti i perfezionamenti e/o tutte le modifiche richieste dall'AdG per il perseguimento dei fini tutelati dalla suddetta normativa e a garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità, ai sensi del presente Protocollo, nel rispetto del REG.UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 7**

*(Durata, recesso e risoluzione del Protocollo)*

Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla data di chiusura del PO FESR 2014-2020 (31/12/2023), fermo restando la possibilità di prolungarne la durata a valere sugli altri programmi di spesa gestiti dal Dipartimento dell'Energia, con un eventuale Addendum al presente Protocollo.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di recedere, con effetto immediato, dal presente Protocollo nel caso in cui si dovessero verificare le condizioni disciplinate all'articolo 9 commi 2 e 4, o per motivate gravi inadempienze.

Le parti si riservano la facoltà di risolvere di diritto il presente Protocollo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il medesimo Protocollo.

#### **ART. 8**

*(Responsabilità)*

I Tecnici Esperti abilitati saranno responsabili, sotto ogni profilo, della regolarità e legittimità del proprio operato.

Ogni Ordine si impegna ad adottare ogni provvedimento disciplinare previsto, atto a sanzionare il professionista resosi responsabile degli inadempimenti di cui al comma precedente.

#### **ART. 9**

*(Controlli)*

Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare controlli a valere: a) sulla corretta tenuta documentale da parte degli "Ordini"; b) sulla correttezza degli adempimenti e delle pratiche trattate da parte dei Tecnici Esperti, nella percentuale e secondo le modalità contenute nella Circolare attuativa.

Sarà facoltà del Dipartimento, in caso di esito negativo dei controlli, di cui al comma precedente, punto a): decidere di recedere, con effetto immediato, dal presente Protocollo d'Intesa e/o rifiutare eventuali nuove collaborazioni con gli "Ordini" e/o chiedere l'esclusione di uno o più Ordini dall'ambito del Protocollo d'Intesa; punto b): segnalare all'Ordine competente le inadempienze del Tecnico Esperto per i provvedimenti del caso.

#### **ART. 10**

*(Controversie)*

Le parti si propongono di risolvere amichevolmente tutte le contestazioni sorte tra loro in dipendenza del presente Protocollo d'Intesa.

In caso di mancato accordo per la risoluzione delle controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo d'Intesa è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Palermo.

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Letto confermato e sottoscritto  
il giorno XX/XX/XXXXX



Per l'Ordine degli Ingegneri

della provincia di Agrigento

Il Presidente *p.t.*

Ing. Achille Furioso

*Per Delega Luigi Summo Basso*

---

Per l'Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Caltanissetta

Il Presidente *p.t.*

Ing. Fabio S. Corvo

*F. S. Corvo*

---

Per l'Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Catania

Il Presidente *p.t.*

Ing. Mauro Antonino Scaccianoce

*Mauro Antonino Scaccianoce*

---

Per l'Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Enna

Il Presidente *p.t.*

Ing. Giuseppe Maria Margiotta

*Giuseppe Maria Margiotta*

---

Per l'Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Messina

Il Presidente *p.t.*

Ing. Santi Trovato

*Santi Trovato (PER DELEGA)*

---

Per l'Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Palermo

Il Presidente *p.t.*

Ing. Vincenzo Di Dio

*Vincenzo Di Dio*


---



Per l'Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Ragusa

Il Presidente *p.t.*


Ing. Carmelo Lucifora



Per l'Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Siracusa

Il Presidente *p.t.*


Ing. Guido Monteforte Specchi



Per l'Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Trapani

Il Presidente *p.t.*


Ing. Giovanni Indelicato



Per la Regione

Il Dirigente Generale *p.t.* del  
Dipartimento regionale dell'energia.

Ing. Antonio Martini



Per l'apprezzamento e per l'intesa  
l'Assessore regionale *p.t.*  
per l'energia e i servizi di pubblica utilità

Prof.ssa Daniela Baglieri

